

Codice Etico di Italian Resuscitation Council

Preambolo

Il **Codice Etico di Italian Resuscitation Council** (di seguito indicati come Codice Etico e IRC) ha la finalità di garantire:

- la diffusione dei valori fondamentali dell'integrità, dell'onestà, della legalità, della solidarietà, dell'accoglienza, del dialogo, della valorizzazione del merito, delle capacità e delle competenze individuali, dell'uguaglianza, nonché della prevenzione e del rifiuto di ogni ingiusta discriminazione;
- il rispetto dei principi della Costituzione della Repubblica italiana e del Trattato sull'Unione europea;
- un uso efficiente delle risorse e dei servizi, nel rispetto della salute, dell'igiene e sicurezza sul lavoro, dell'ambiente e dell'integrità delle strutture dell'associazione;
- il senso di responsabilità personale e professionale, nonché l'adempimento dei doveri che competono a ciascun componente della comunità, in relazione ai ruoli assunti e alle funzioni svolte, sia individualmente sia nell'ambito degli organi collegiali;
- il senso di appartenenza all'associazione, lo spirito di servizio e di collaborazione, la correttezza, la trasparenza, l'equità, l'imparzialità;

I valori enunciati nel Preambolo presiedono all'interpretazione del presente Codice Etico.

Titolo I

1. Rifiuto di ogni ingiusta discriminazione

- 1) IRC non ammette alcuna ingiusta discriminazione. Tutti i componenti dell'Associazione hanno diritto di essere trattati come soggetti portatori di diritti e di valori, con spirito di comprensione ed eguale rispetto e considerazione, e di non subire direttamente o indirettamente alcuna ingiusta discriminazione.
- 2) Non sussiste discriminazione quando la disposizione, il criterio o la prassi che fondano il trattamento differenziato siano oggettivamente giustificati dal rispetto delle diversità, dalla considerazione del caso concreto, ovvero da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il conseguimento di quest'ultima siano appropriati e necessari.
- 3) Allo scopo di assicurare effettiva parità in tutti gli aspetti della vita associativa, il principio di non discriminazione non osta al mantenimento o all'adozione di misure specifiche dirette a rimuovere o compensare svantaggi conseguenti a particolari condizioni individuali.





- 4) E' compito dei componenti di IRC vigilare affinché non si verifichino comportamenti discriminatori o vessatori, posti in essere nei confronti di un componente dell'associazione che si sostanziano in significative forme di persecuzione psicologica o violenza morale tali da determinare un degrado delle condizioni di lavoro o di studio, ovvero comprometterne la salute, la professionalità, la dignità o la stessa esistenza.
- 5) Si considera condizione aggravante della responsabilità conseguente all'adozione di pratiche discriminatorie o vessatorie la circostanza per cui il soggetto discriminante abusi del proprio ruolo nei confronti del soggetto discriminato.

2. Abusi morali e sessuali

- 1) IRC non tollera il compimento, da parte di uno qualsiasi dei suoi associati, di abusi o molestie morali e sessuali e assicura alle vittime una sollecita protezione.
- 2) Costituiscono, a titolo di esempio, abuso o molestia sessuale i comportamenti consistenti in richieste o proposte di favori o prestazioni a contenuto sessuale e/o condotte o espressioni rivolte con intento offensivo o degradante nei confronti della sfera sessuale di una o più persone.
- 3) Costituisce condizione aggravante dell'abuso o della molestia morale e sessuale aver profittato del proprio ruolo.

3. Abuso del proprio ruolo

- 1) A nessun componente di IRC è consentito utilizzare, direttamente o indirettamente, il proprio ruolo associativo o organizzativo al fine di costringere o indurre altri componenti dell'associazione o terzi a eseguire prestazioni o servizi vantaggiosi per sé, per propri amici o parenti, sempre che tale esecuzione non sia configurabile come un obbligo giuridico.
- 2) L'abuso può consistere anche in comportamenti che, seppur non illegittimi, siano palesemente in contrasto con lo spirito di norme e regolamenti di IRC.

4. Uso del nome, del logo e della reputazione di Italian Resuscitation Council

- 1) I componenti di IRC sono tenuti a rispettarne il buon nome e a non recare danno alla reputazione dell'associazione.
- 2) L'uso del nome, del logo e dei simboli di IRC è ammesso nell'ambito di attività istituzionali. Ogni altro uso, anche indiretto, è consentito solo se sia stato autorizzato dagli organi competenti con le modalità e nei casi previsti da apposito regolamento.





3) Il componente di IRC che, in una determinata operazione, ha interessi in conflitto con quelli dell'associazione, deve darne immediata notizia al Consiglio Direttivo e deve astenersi da eventuali deliberazioni, proposte o decisioni in merito.

5. Uso delle risorse, dei servizi e degli spazi dell'associazione

- 1) I componenti di IRC sono tenuti a usare le risorse, i servizi e gli spazi dell'associazione in maniera responsabile, diligente, decorosa e trasparente.
- 2) I membri di IRC devono giustificare le spese sostenute con fondi dell'associazione e produrre idonea documentazione o rendiconto su richiesta della Segreteria.

6. Diritti di proprietà intellettuale

- 1) I componenti di IRC sono tenuti a osservare le norme in materia di proprietà intellettuale. L'autore di un'opera dell'ingegno appartenente ad IRC è tenuto a non servirsene per fini privati e a mantenere la riservatezza sui risultati raggiunti dalla stessa sino al momento della divulgazione ufficiale (v. anche Regolamenti corsi base e avanzati IRC).
- 2) IRC ritiene che i risultati della ricerca scientifica, in considerazione della rilevanza sociale di questi ultimi, debbano contribuire allo sviluppo e al benessere della società, fermo quanto stabilito dal regolamento associativo.

7. Informazioni riservate

- 1) I Soci IRC sono tenuti:
- A) a rispettare la riservatezza di persone o enti dei quali l'associazione detiene informazioni protette;
- B) ad astenersi dal rivelare, comunicare e diffondere segreti d'ufficio, dati protetti o informazioni a carattere riservato acquisiti nell'assolvimento dei compiti associativi e la cui diffusione sia tale da ledere ingiustamente l'interesse di IRC e/o di terzi;
- C) a consultare i soli atti, fascicoli, banche dati e archivi al cui accesso siano autorizzati, facendone un uso conforme ai doveri d'ufficio e alle regole in materia di *privacy*.

8. Rapporti economici con partiti politici, movimenti e associazioni a carattere politico

IRC non eroga contributi diretti o indiretti a partiti, movimenti e associazioni a carattere politico, né a loro rappresentanti e candidati.





9. Rapporti con l'Autorità Giudiziaria

- 1) IRC collabora con l'Autorità Giudiziaria e con gli Organi dalla stessa delegati.
- 2) In caso di verifiche, ispezioni o indagini sarà messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria tutta la documentazione esistente, fermo restando il divieto di distruggere o alterare registrazioni, verbali, scritture contabili e qualsiasi altro tipo di documento, nonché di rendere dichiarazioni false o reticenti o di indurre altri a farlo.

10. Prevenzione del riciclaggio di denaro

- 1) IRC esercita la propria attività nel pieno rispetto della vigente normativa antiriciclaggio e delle disposizioni emanate dalle competenti Autorità in materia, astenendosi, a tal fine, dal porre in essere operazioni con utilità economiche di cui si sospetti la provenienza delittuosa.
- 2) I componenti dell'associazione sono tenuti:
- A) a verificare per quanto possibile in via preventiva le informazioni disponibili sugli utenti, controparti, partner, fornitori e consulenti, al fine di valutarne la reputazione e la legittimità dell'attività prima di instaurare con essi qualsiasi rapporto che implichi l'ottenimento di beni o somme di denaro per l'associazione.
- B) a operare in maniera tale da evitare qualsiasi implicazione in operazioni idonee, anche potenzialmente, a favorire il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali, agendo nel pieno rispetto della normativa antiriciclaggio primaria e secondaria e delle procedure interne di controllo all'uopo predisposte.

Titolo II

I formatori

11. Doveri generali del formatore

- 1) Nell'esercizio delle attività associative e delle cariche delle quali sia eventualmente investito, nell'uso delle risorse che gli siano messe a disposizione e, più in generale, nello svolgimento delle relazioni con l'associazione, il formatore osserva le disposizioni di legge, nonché quanto prescritto dallo Statuto, dal presente Codice e dai regolamenti di IRC.
- 2) In particolare, il formatore è tenuto a ispirare la propria condotta anche ai principi contenuti nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, che qui si intende integralmente richiamato, e alle regole deontologiche proprie della categoria professionale di appartenenza.





- 3) Il formatore è tenuto inoltre a garantire un'assidua e costruttiva partecipazione alle attività degli organi collegiali di cui si compongono le strutture associative ed alle quali afferisce e/o appartiene, in spirito di servizio e di fedeltà verso l'associazione. Le assenze dovranno essere adeguatamente motivate.
- 4) I responsabili delle strutture (Centri di formazione, Commissioni, Comitati, ecc.) si prodigheranno al fine di evitare ogni fatto, atto o comportamento che possa pregiudicare il regolare e proficuo funzionamento delle strutture stesse.
- 5) Il formatore collabora affinché le decisioni di IRC e delle strutture didattiche alle quali afferisce e/o appartiene siano attuate conformemente ai principi di imparzialità, equità, economicità, efficacia, semplificazione, correttezza, pubblicità e trasparenza.

12. Rapporti con i discenti e attività didattica

- 1) Il formatore IRC rispetta la persona del discente, ne incoraggia il senso di responsabilità e di autodisciplina nella gestione del proprio percorso formativo, e promuove la consapevolezza delle finalità e dell'utilità della valutazione delle attività didattiche cui essi concorrono.
- 2) Una speciale attenzione è prestata ai soggetti disabili e, in genere, a quanti necessitano di particolari cure. La medesima attenzione è altresì prestata a quanti, provenendo da Paesi stranieri, si trovano in situazioni di disagio e necessitano di particolari cure.

13. Valorizzazione dei meriti individuali nelle procedure di selezione

Il formatore si attiene ai principi di professionalità, equità e imparzialità in tutte le occasioni in cui sia chiamato a determinare le scelte di selezione di candidati o a partecipare a procedure di valutazione e di chiamata per l'accesso a cariche associative.

14. Attuazione del Codice etico all'interno di IRC

- 1) Tutti i Soci di IRC sono tenuti (v. anche Art. 8 Statuto IRC Doveri dei soci):
- A) a prendere visione del Codice etico e informarsi sulle relative prassi interpretative;
- B) a familiarizzare con le regole di condotta custodite nel presente Codice ed emergenti dalle prassi interpretative;
- C) a osservare il presente Codice come canone di adeguatezza etica dei comportamenti dei singoli (v. anche Art. 6 Regolamento esecutivo dello Statuto di IRC).





- 2) Tutti i componenti di IRC si possono rivolgere al Consiglio Direttivo per ottenere pareri e suggerimenti circa l'applicazione del presente Codice e circa la condotta appropriata da tenere in relazione a fattispecie da esso previste.
- 3) Tutti i soci IRC sono invitati a segnalare, in forma non anonima, al Consiglio Direttivo comportamenti contrari al Codice etico di cui siano venuti a conoscenza, nonché ad adoperarsi, in relazione alle responsabilità di ciascuno, affinché tali comportamenti cessino al più presto.
- 4) Chiunque ritenga di essere stato vittima di comportamenti in contrasto con il Codice etico è invitato a segnalare l'accaduto Consiglio Direttivo che, dopo aver attentamente valutato le specifiche circostanze e la gravità dei comportamenti, adotterà le opportune iniziative.
- 5) Il presente Codice non sostituisce i precetti contenuti nelle leggi, nei regolamenti, nonché nello Statuto.
- 6) Il rispetto delle leggi dello Stato e delle norme dell'Unione europea, nonché dei regolamenti, dei protocolli e delle procedure di IRC, oltre che giuridicamente doveroso, si considera esso stesso rispondente alle finalità del Codice etico.
- 7) In nessun caso il perseguimento dell'interesse dell'associazione può giustificare una condotta non onesta e non conforme alla vigente normativa e al presente Codice.
- 8) Nel rispetto della disciplina civile, penale e amministrativa, l'accertata violazione del Codice etico costituisce motivo di determinazione di sanzioni disciplinari.

15. Indegnità e decadenza

- 1) Chi abbia riportato una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche non definitive, per un reato doloso, non può far parte del Consiglio Direttivo di IRC.
- 2) Nessun componente di IRC che, in seguito a una violazione del Codice etico, abbia riportato un provvedimento disciplinare, cui un apposito regolamento attribuisca tale effetto, può essere nominato o eletto alla direzione di Commissioni o Comitati.
- 3) Ulteriori ipotesi di indegnità sono disciplinate dallo Statuto di IRC (v. anche Art. 10 Statuto Perdita qualità di socio).

